



Aggiornato al 30/04/2025

FOGLIO INFORMATIVO

Finanziamenti in euro e/o divisa

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione	Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Indirizzo della sede legale	Via Emilia S. Pietro, 4 - 42121 - Reggio Emilia
Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Tel.:+39 800 27.33.36
Numero di fax	Fax:+39 0522 433969
Sito internet	www.credem.it
Indirizzo di posta elettronica	info@credem.it

Riservato all'offerta fuori sede

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Sede (Indirizzo)

Tel

Email

Iscrizione ad Albi o Elenchi: Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco

Qualifica

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Descrizione e finalità	<p>Sono Finanziamenti a breve termine in euro o in divisa a tasso fisso o variabile per soddisfare diverse esigenze di natura finanziaria. I Finanziamenti possono assumere le seguenti forme:</p> <ul style="list-style-type: none">• Linea per Finanziamenti "EUROFIN": Finanziamento in euro a breve termine, a tasso fisso o a tasso variabile, per soddisfare esigenze di natura finanziaria generiche, inclusi progetti agricoli, mirati a sostenere lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo;• Linea per Finanziamenti "FINVAL": Finanziamento in divisa diversa da euro e a breve termine, a tasso fisso o a tasso variabile, per soddisfare esigenze anche non correlate ad operazioni di natura estera con controparti estere;• Linea per Finanziamenti "FINESP": Finanziamento all'esportazione in euro e/o divisa, a tasso fisso o a tasso variabile, legato ad operazioni di natura estera per l'esportazione di merci da effettuare e/o prestazione di servizi da rendere nei confronti di controparti estere. <p>L'attivazione del Finanziamento è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento da parte della Banca (cd Plafond) differenziato per ogni forma di Finanziamento e che rappresenta la somma massima che il cliente può utilizzare.</p>
-------------------------------	---

Estinzione del finanziamento	Il Finanziamento è rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza pattuita in fase di accensione, con un piano di ammortamento con rate a capitale costante o con un piano di ammortamento personalizzato. Nel caso di finanziamento "FINESP" il rimborso avviene di norma con gli introiti rivenienti dall'estero.
Principali rischi	<p>I rischi per i clienti relativi a questo servizio/prodotto sono connessi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • variabilità dei tassi di mercato che: <ul style="list-style-type: none"> ◦ in caso di tasso variabile - a fronte di aumenti consistenti dei tassi di mercato - può generare la modifica del parametro di indicizzazione e quindi del tasso ◦ in caso di tasso fisso, un'eventuale riduzione del costo del denaro, il tasso potrebbe risultare più alto di quello che risulterebbe applicando tassi correnti; ◦ in caso di conversione, durante la vita dell'operazione, di un Finanziamento in una divisa diversa da quella dell'accensione (arbitraggio), con applicazione del parametro relativo alla nuova divisa a partire dalla data di arbitraggio • pagamento di una penale in caso di rimborso anticipato del finanziamento, espressa in misura percentuale sull'importo del capitale rimborsato prima della scadenza concordata • mancato incasso dei crediti commerciali a rimborso del Finanziamento entro la scadenza convenuta, con conseguente addebito sul conto corrente del cliente dell'importo in essere • rischio di cambio nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> ◦ rimborso contro euro di Finanziamenti erogati in divisa estera ◦ incasso dei crediti commerciali a rimborso in una divisa diversa da quella dell'anticipo stesso; ◦ conversione della divisa del finanziamento/anticipo in una divisa diversa da quella dell'accensione durante la vita dell'operazione (arbitraggio) • variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio	
Importo finanziato	EUR 20.000,00
Durata	30 giorni
tasso nominale annuo	12,0000 %
commissione di istruttoria	pari allo 0,40 % dell'importo finanziato(80,00 EUR)
costi per operazione legati ai movimenti di erogazione ed estinzione del finanziamento sul conto corrente ordinario	4,92 EUR
recupero spese di invio per comunicazioni periodiche	EUR 0,67

TAEG 18,717%

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi quali le spese e le imposte per la stipula del contratto

Si riporta di seguito una simulazione dell'impatto sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza derivante da un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20% rispetto alla data di stipula:

CONTROVALORE in EURO al cambio di 1,0900 alla data di stipula	EUR 20.000,00
IMPORTO del finanziamento in DIVISA	USD 21.800,00
IMPORTO del finanziamento da rimborsare a scadenza (CONTROVALORE in EURO) con apprezzamento del cambio pari al 20% (cambio apprezzato pari a 0,8720)	EUR 25.000,00



Aggiornato al 30/04/2025

Differenza in EURO all'estinzione	EUR 5.000,00
CONTROVALORE in DIVISA della differenza in EURO	USD 4.360,00

Si riporta di seguito una simulazione dell'impatto sulle singole rate derivante da un apprezzamento della valuta in cui è espresso il finanziamento pari al 20%. Nella simulazione si è ipotizzato il rimborso di un finanziamento pari a 21.800 USD pari ad un controvalore in stipula di 20.000 EURO (cambio in stipula 1,0900), da rimborsarsi in due rate con quota capitale costante e con scadenze a 30 gg al tasso nominale annuo di 11,00%. Il cambio apprezzato, infine, è pari a 0,8720.

	capitale	interessi	tot. rata	tot. rata al cambio di accensione	tot. rata al cambio apprezzato	delta in EUR
1 rata	USD 10.900,00	USD 199,83	USD 11.099,83	EUR 10.183,33	EUR 12.729,17	EUR 2.545,83
2 rata	USD 10.900,00	USD 99,92	USD 10.999,92	EUR 10.091,67	EUR 12.614,58	EUR 2.522,92

CARATTERISTICHE FINANZIAMENTI

Importo minimo del Finanziamento (superiore a 75.000 euro per clienti consumatori)	EUR 20.000,00
Importo massimo del Finanziamento	non previsto
Durata minima	30 giorni
Durata massima	12 mesi

TASSO NOMINALE ANNUO

TASSI

Il Tasso nominale annuo (TAN) dei finanziamenti in EURO e in DIVISA (*1) può essere parametrato oppure non parametrato secondo quanto concordato tra le parti.

TASSO NOMINALE ANNUO NON PARAMETRATO

su Finanziamenti in EURO	12,0000 %
su Finanziamenti in DIVISA	11,0000 %

TASSO NOMINALE ANNUO PARAMETRATO

Il Tasso nominale annuo (TAN) parametrato verterà calcolato utilizzando il parametro di durata (*2), espresso fino alla quarta cifra decimale applicando le seguenti regole:

Tasso minimo applicato al parametro

Il tasso nominale annuo applicabile ai finanziamenti, in nessun caso, ivi compreso l'andamento in negativo del Parametro di riferimento, potrà essere inferiore allo Spread concordato tra le Parti (Interesse Minimo).

Arrotondamento su parametro	applicato
Modalità di applicazione	per eccesso alla prima cifra decimale
Spread su Finanziamenti in EURO a valere su Plafond a revoca	9,2500 %
Spread su Finanziamenti in DIVISA a valere su Plafond a revoca	8,2500 %
Spread su Finanziamenti in EURO a valere su Plafond a scadenza	9,2500 %
Spread su Finanziamenti in DIVISA a valere su Plafond a scadenza	8,2500 %

TIPO TASSO, MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE E RIMBORSO

Tipo Tasso	fisso variabile
Liquidazione interessi	bullet roll-over
Modalità di rimborso	a scadenza rateale



Aggiornato al 30/04/2025

ALTRE CONDIZIONI

Tasso di mora (maggiorazione su TAN)	2,0000 %
Divisore operazioni in Euro (EUR) e Sterlina (GBP)	civile
Divisore operazioni in altre divise	commerciale

COMMISSIONI ISTRUTTORIA/LIQ. INTERESSI/INCASSO RATA

Commissione di istruttoria	0,40 %
- minimo	EUR 50,00
- massimo	non previsto
Commissione di Liquidazione interessi e incasso rata	EUR 2,00

ALTRE COMMISSIONI

Commissione di proroga/variazione/arbitraggio	EUR 10,00
Commissione di intervento	0,00 %
- minimo	EUR 0,00
- massimo	non previsto

Applicata in caso di erogazioni su c/corrente espresso in una divisa diversa rispetto al finanziamento ovvero in caso di conversione di un finanziamento in divisa diversa da quella originaria

Commissione di estinzione anticipata totale (calcolata sull'importo rimborsato anticipatamente)	2,00 %
Commissione di estinzione anticipata parziale (calcolata sull'importo rimborsato anticipatamente)	2,00 %
- minimo	EUR 50,00
- massimo	non previsto

VALUTE

Valuta accensione operazioni in Euro	data operazione	2	gg lavorativi
Valuta accensione operazioni in Divisa	forex	0	gg calendario
Valuta estinzione con introiti dall'estero	valuta liquidazione introito	0	gg calendario
Valuta estinzione senza introiti dall'estero	scadenza finanziamento	0	gg calendario
Valuta liquidazione interessi	data liquidazione	0	gg calendario

RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI PERIODICHE (*3)

Supporto cartaceo	EUR 0,67
Supporto elettronico (MYBOX)	EUR 0,00

RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE UNILATERALE (*3)

Supporto cartaceo	EUR 0,00
Supporto elettronico (MYBOX)	EUR 0,00



Aggiornato al 30/04/2025

TEMPI MASSIMI CHIUSURA RAPPORTO (*4)

Tempi massimi di chiusura rapporto: 15 gg. lavorativi

(*1) I Finanziamenti in DIVISA possono essere in Dollaro Americano (USD), Sterlina Inglese (GBP), Franco Svizzero (CHF), Yen Giapponese (JPY) oppure altra divisa concordata con la Banca.

(*2) Per parametro di durata si intende:

per le operazioni in EURO base 365 (1) (rif. Listino tassi):

- Euribor 1 mese per operazioni con durata pari o inferiore a 30 gg.
- Euribor 3 mesi per operazioni di durata compresa tra 31 e 90 gg.
- Euribor 6 mesi per operazioni di durata compresa tra 91 e 180 gg.
- Euribor 12 mesi per operazioni di durata superiore a 180 gg.

Per operazioni in DIVISA (rif. Listino tassi):

- Parametro della divisa del finanziamento 1 mese per operazioni con durata pari o inferiore a 30 gg.
- Parametro della divisa del finanziamento 3 mesi per operazioni di durata compresa tra 31 e 90 gg.
- Parametro della divisa del finanziamento 6 mesi per operazioni di durata compresa tra 91 e 180 gg.
- Parametro della divisa del finanziamento 12 mesi per operazioni di durata superiore a 180 gg.

Comunque nel rispetto dei limiti fissati dalla Legge 7.3.1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni.

(1) I parametri EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) divisore 365 vengono calcolati moltiplicando il corrispondente parametro EURIBOR divisore 360 rilevato dall'European Money Markets Institute (EMMI) – di norma pubblicato sui principali quotidiani economici – con il coefficiente 365/360. I parametri sono da arrotondare ai 10 centesimi superiori, secondo quanto contrattualmente previsto.

(*3) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. Titolo VI del D. Lgs. 1/9/93 n.385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o di elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.

(*4) che si computano dalla data di messa a disposizione dei fondi sul conto corrente di regolamento

il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alla categoria <<Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese>> può essere consultato in filiale nell'apposito Avviso e sul sito internet della banca www.credem.it

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

Imposte

A carico del Cliente competono tutte le spese relative al presente Accordo nonché ogni onere finanziario relativo al trattamento tributario dell'Accordo e/o del Finanziamento che soggiace all'imposta di registro dovuta, per gli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. N. 131/1986 tariffa parte II e ad imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 tariffa parte I, art. 2 - nota 2 bis e art. 13, punto 2 bis nota 3 ter (effetto sostitutivo del tributo nel caso di regolamento in conto corrente).

RECESSO E RECLAMI

1) Durata del Contratto, recesso, risoluzione



Aggiornato al 30/04/2025

L'Accordo si intende concluso a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dall'Accordo in ogni momento senza penalità e senza spese. Il recesso deve avvenire tramite sottoscrizione di apposita modulistica di Credem, consegnato in filiale o tramite raccomandata a.r., ed è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c. c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.

È facoltà di Credem di recedere dall'Accordo, in assenza di un giustificato motivo e senza alcun onere per il Cliente, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, e comunque secondo le modalità stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente. Il preavviso è dato per iscritto, tramite supporto cartaceo e/o elettronico e/o altro supporto durevole. Dal momento in cui il recesso è efficace ovvero una volta trascorso il termine di preavviso, il Cliente non potrà più richiedere né utilizzare i Finanziamenti e dovrà restituire alla Banca l'intero Importo erogato nonché tutto quanto altro a questa dovuto.

In deroga a quanto sopra, e fermo restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato dall'Accordo, così come dai Finanziamenti in essere, dandone comunicazione al Cliente, qualora:

- a) si verificano casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del Cliente diverso dalla persona fisica, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
- b) vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso l'esecuzione dell'Accordo o il mantenimento di uno o più dei Finanziamenti concessi;
- c) si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
- d) nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
- e) il Cliente abbia operato cessioni di beni ai suoi creditori o abbia proposto ai suoi creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti;
- f) siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
- g) la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione dell'Accordo e/o della concessione del Plafond e/o del Finanziamento;
- h) si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economica, patrimoniale o finanziaria del Cliente;
- i) si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente;
- l) in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali e /o personali;
- m) nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.

La Banca avrà diritto di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dell'Accordo al verificarsi di anche uno solo dei seguenti casi:

- a) il Cliente non provveda a restituire tutto quanto dovuto alla Banca in base all'Accordo e/o in relazione ad un Finanziamento o a dare dimostrazione dell'effettivo ordine di versamento, accettato ed eseguito dall'intermediario all'uopo incaricato, entro un giorno lavorativo dalla richiesta della Banca
- b) il Cliente ritardi per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi nell'effettuare il pagamento di una qualsiasi delle rate di rimborso del Finanziamento.

La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al Cliente, a mezzo lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:

- a) effettuare la chiusura anticipata di ciascun Finanziamento in essere e dei finanziamenti rivenienti da altro e separato accordo contrattuale tra la Banca e il Cliente;
- b) acquistare o vendere per conto del Cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i Finanziamenti;
- c) dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
- d) compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata dei rapporti in essere.

In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore.

Le facoltà di cui sopra potranno essere esercitate, di volta in volta, con riferimento al solo Accordo e/o ad uno o più Finanziamenti in essere. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.



Aggiornato al 30/04/2025

2) Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura rapporto del contratto sono 15 giorni lavorativi (*che si computano dal verificarsi dei presupposti necessari per la chiusura del rapporto*) (*).

3) Reclami

I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Relazioni Clientela (REC), Via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio Emilia (RE), per via telematica alla casella email recweb@credem.it o a mezzo posta certificata all'indirizzo rec.credem@pec.gruppocredem.it, via fax al n.0522 407507 o attraverso il sito internet della Banca (www.credem.it).

La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 *bis* TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB - , dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante (o dal relativo Presidente nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili). L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206 /2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.

(*) Inutilizzo degli affidamenti accordati, estinzione delle anticipazioni in essere e liquidazione delle relative competenze fino alla data di scadenza, contabilizzazione degli incassi relativi ai crediti anticipati.



Aggiornato al 30/04/2025

LEGENDA

Arbitraggio	Operazione di negoziazione di una divisa contro altra divisa per sfruttare la differenza di cambio o di tasso.
Cambio	Prezzo della divisa di un paese espresso in rapporto al valore dell'Euro o di altra divisa
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro
Divisore	Coefficiente della divisione per il calcolo degli interessi
Forex	Acronimo di Foreign Exchange (valuta estera) che viene utilizzato per indicare la data valuta con la quale viene scambiata una divisa sui mercati finanziari.
Interessi di mora	Interessi maggiorati per ritardato rimborso.
Liquidazione	Fase di calcolo degli interessi a debito del cliente eseguita al termine di ciascun periodo d'interesse o all'atto del rimborso di un finanziamento
Non residente	Persona fisica o giuridica che in base alla legge valutaria non è residente in Italia
Operazione	Per singola operazione si intende l'accensione, la proroga, l'arbitraggio ed estinzione
Plafond	Somma massima complessiva in euro per ogni linea di credito a tempo determinato e per ogni linea di credito a tempo indeterminato concordata tra le Parti che il Cliente potrà utilizzare tramite la richiesta di uno o più finanziamenti in euro e/o in divisa
Rischio di cambio	È il rischio di realizzare minori utili, oppure perdite impreviste per effetto dell'andamento sfavorevole dei rapporti di cambio tra le divise.
Spread	Valore da sommare o detrarre ad un parametro base
Valuta	Data dalla quale decorre il conteggio degli interessi